



LEGISLATURA N. XII

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE ED IL COMUNE DI ANCONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FRANCESCO NELLE MARCHE, TERRA DEI FIORETTI - 800 ANNI"**

Il 18 settembre 2026 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE ED IL COMUNE DI ANCONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FRANCESCO NELLE MARCHE, TERRA DEI FIORETTI – 800 ANNI"

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione "Risorse finanziarie" prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare, lo schema di accordo tra il Consiglio regionale delle Marche ed il Comune di Ancona per la realizzazione dell'evento previsto nell'ambito del progetto "*Francesco nelle Marche, Terra dei Fioretti – 800 anni*" che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale delle Marche alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1;
3. di stabilire che la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata complessivamente nell'importo massimo di euro 10.000,00, trova copertura finanziaria sullo stanziamento disponibile al capitolo 101105/10 (codice SIOPE 1.04.01.02.003) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 del Consiglio regionale delle Marche, annualità 2026;



4. di dare mandato al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione nonché ogni adempimento conseguente.

Il Presidente del Consiglio regionale
Gianluca Pasqui

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Statuto della Regione Marche. Articolo 5, comma 3;
- legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche – artt. 12 e 15;
- legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026-2028);
- deliberazione amministrativa n. 2 approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 52/9 del 14 gennaio 2026 (Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 del Consiglio - Assemblea legislativa. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di competenza e di cassa);
- determinazione dell'Ufficio di presidenza n. 222/28 del 29 luglio 2026;
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 110/29 del 2 settembre 2026 (Approvazione Progetto "Francesco nelle Marche, Terra dei Fioretti – 800 Anni");
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 115/30 del 18.09.26.

Motivazione

L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione n. 110/29 del 2 settembre 2026, ha approvato, per la celebrazione dell'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi (1226-2026), il progetto denominato "*Francesco nelle Marche, Terra dei Fioretti – 800 anni*", così come descritto nella scheda progetto allegata alla deliberazione medesima sotto la lettera A), dando atto che detto Progetto si sviluppa attraverso un programma di iniziative distribuite nelle cinque Province marchigiane, da attuarsi mediante la stipula di accordi di collaborazione con i Comuni individuati nella scheda progetto medesima, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Con la medesima succitata deliberazione n. 110/29 del 2 settembre 2026, l'Ufficio di presidenza ha altresì stabilito di rinviare a successive deliberazioni sia l'approvazione dei singoli schemi di accordo di



collaborazione con i Comuni individuati nel succitata scheda progetto, nei quali saranno disciplinati, per ciascuna iniziativa, le finalità, le attività da svolgere, i reciproci impegni, gli eventuali oneri finanziari e ogni altro elemento necessario alla corretta realizzazione delle iniziative, sia la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle singole iniziative, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Consiglio regionale delle Marche ed il Comune di Ancona, all'esito di un percorso di confronto istituzionale, hanno riconosciuto il comune interesse alla realizzazione del secondo evento previsto nell'ambito del progetto "*Francesco nelle Marche, Terra dei Fioretti – 800 anni*", che si svolgerà il 2 ottobre 2026, presso la Sala Refettorio della Caserma "Falcinelli" di Ancona, quale occasione di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso della regione Marche.

Dalla scheda progetto, allegata alla succitata deliberazione n. 110/29 del 2 settembre 2026, si evince che l'iniziativa prevede un convegno e una tavola rotonda dedicati al viaggio di San Francesco in Terra Santa e all'incontro con il Sultano Malik al-Kamil. L'evento approfondirà il ruolo di Ancona quale storico "Porto di San Francesco", da cui il Santo intraprese il viaggio verso l'Oriente; interverranno l'Arcivescovo di Ancona, Mons. Angelo Spina, rappresentanti della comunità ebraica e musulmana e, compatibilmente con gli impegni istituzionali, Padre Ferdinando Campana; sarà inoltre prevista una performance teatrale con una rappresentazione ispirata al Cantico delle Creature.

L'iniziativa è rivolta principalmente agli studenti delle scuole superiori, alle università e alla cittadinanza.

L'articolo 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. specifica che la cooperazione tra Enti non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Alla luce di quanto esposto, l'Ufficio di presidenza intende approvare lo schema di accordo, allegato A) alla presente deliberazione, nel quale sono specificati gli impegni e le responsabilità di ciascuna Parte, nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a carico del Consiglio regionale delle Marche, pari ad un importo complessivo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Comune di Ancona per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento, nell'ambito della collaborazione istituzionale disciplinata dall'accordo medesimo, autorizzando il Presidente del Consiglio regionale delle Marche alla sottoscrizione dello stesso.

In merito, la suddetta spesa, trova copertura finanziaria sullo stanziamento disponibile al capitolo 101105/10 (codice SIOPE 1.04.01.02.003) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 del Consiglio regionale delle Marche, annualità 2026.



Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

La sottoscritta, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Katia Cardinali

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione con riferimento alla disponibilità esistente, alla data del 18.09.26, sullo stanziamento del capitolo 101105/10 (codice SIOPE 1.04.01.02.003) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 del Consiglio regionale delle Marche, annualità 2026.

Il Responsabile della Posizione Elevata Qualificazione
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE ED IL COMUNE DI ANCONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FRANCESCO NELLE MARCHE, TERRA DEI FIORETTI – 800 ANNI"

TRA

Il Consiglio regionale delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23, C.F. 80006310421, rappresentato dal Presidente pro tempore, Gianluca Pasqui

E

il Comune di Ancona, con sede in Ancona (AN), Largo Ventiquattro Maggio 1, 60123, Ancona, codice fiscale 00351040423 rappresentato dal Sindaco pro tempore, Daniele Silvetti congiuntamente denominate anche “le Parti”.

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PREMESSO CHE:

- il Consiglio regionale delle Marche, ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4, promuove con gli Enti locali la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali nel proprio territorio, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività, anche incentivando e sostenendo la progettualità integrata a livello territoriale;
- per la celebrazione dell'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi (1226-2026), l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, con deliberazione n. 110/29 del 2 settembre 2026, ha approvato il Progetto denominato "*Francesco nelle Marche, Terra dei Fioretti – 800 anni*" (di seguito Progetto);
- il Progetto si sviluppa attraverso un programma di iniziative distribuite nelle cinque Province marchigiane, da attuarsi mediante la stipula di accordi di collaborazione con i Comuni individuati nel Progetto medesimo;
- il Comune di Ancona, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle sue finalità statutarie, condivide le finalità del Progetto ed intende collaborare alla realizzazione dell'evento previsto nell'ambito del Progetto medesimo, che si svolgerà il 2 ottobre 2026, presso la Sala Refettorio della Caserma “Falcinelli” di Ancona;
- le Parti riconoscono l'interesse comune alla realizzazione dell'evento quale occasione di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e spirituale francescano presente nelle Marche;



- il Consiglio regionale delle Marche ed il Comune di Ancona, rispettivamente con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 117/30 del 18.09.26 e con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____ hanno approvato il relativo schema di Accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il Consiglio regionale delle Marche ed il Comune di Ancona per la realizzazione dell'evento previsto nell'ambito del Progetto "*Francesco nelle Marche, Terra dei Fioretti – 800 anni*", che si svolgerà il 2 ottobre 2026, presso la Sala Refettorio della Caserma "Falcinelli" di Ancona.
2. L'evento è finalizzato alla promozione della figura di San Francesco d'Assisi, della tradizione francescana marchigiana e del patrimonio storico, culturale e religioso della regione Marche.

Articolo 3

(Compiti e responsabilità)

1. Per la realizzazione dell'evento le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, a svolgere le attività e ad assolvere ai compiti espressamente indicati ai commi successivi.
2. Il Comune di Ancona si impegna a:
 - a) collaborare con il Consiglio regionale delle Marche per gli aspetti organizzativi e logistici dell'evento;
 - b) provvedere all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, sostenendone anticipatamente la relativa spesa.
3. Il Consiglio regionale delle Marche si impegna a:
 - a) curare il coordinamento e l'organizzazione generale dell'evento;
 - b) predisporre il programma dell'evento e coordinarne l'attuazione;
 - c) collaborare con il Comune di Ancona nella definizione degli aspetti organizzativi e logistici;
 - d) rimborsare al Comune di Ancona le spese effettivamente sostenute per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento, fino all'importo massimo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00), previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Rimborso delle spese)

1. Le Parti convengono che il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Ancona non costituisce corrispettivo per prestazioni di servizi, bensì il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito della collaborazione istituzionale disciplinata dal presente Accordo.



DELIBERA N. 117
SEDUTA N. 30
DATA 18.09.26

2. Ai fini della liquidazione del rimborso, il Comune di Ancona trasmetterà alla Segreteria generale del Consiglio regionale delle Marche la seguente documentazione:

- una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti, sottoscritta dal Sindaco o suo delegato;
- il rendiconto analitico delle spese sostenute, corredato delle copie dei documenti giustificativi delle spese e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

3. Il Consiglio regionale delle Marche, verificata la regolarità della documentazione prodotta, l'ammissibilità delle spese rendicontate e la loro coerenza con le finalità del presente Accordo, provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, corredata della documentazione di cui al comma 2.

4. Il rimborso è riconosciuto nei limiti dell'importo massimo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera d) del presente Accordo, e non può eccedere né le spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili né il predetto importo massimo.

Articolo 5

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione ed ha efficacia fino alla conclusione delle attività connesse alla realizzazione dell'evento del 2 Ottobre 2026 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Articolo 6

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile, dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

Articolo 7

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione dell'evento, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'Accordo.

2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'Accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 8

(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quando il personale di una Parte si reca presso la sede dell'altra Parte o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.



Articolo 9

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a definire in via bonaria eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo.
2. Per ogni controversia non definibile in via bonaria è competente il Foro di Ancona.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 11

(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della Parte interessata.
2. L'Accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio regionale delle Marche
Gianluca Pasqui

Il Sindaco
del Comune di Ancona
Daniele Silvetti